



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03015 (GIÀ 3-02291) DEL SEN. VALENTE ED ALTRI (res. n. 418 del 12 maggio 2026)**

## **RISPOSTA**

L'atto di sindacato ispettivo in oggetto involge un tema di particolare rilevanza, che ha recentemente assunto centralità nel dibattito pubblico e che riveste carattere prioritario per il Ministero della giustizia e per il Governo nel suo complesso: quello della tutela del superiore interesse del minore e, in particolare, del suo interesse alla continuità affettiva.

Sulla specifica vicenda giudiziaria richiamata dagli interroganti, oggetto di attenzione anche da parte degli organi di informazione, è stata tempestivamente attivata la competente articolazione ministeriale al fine di svolgere ogni opportuno accertamento.

Sulla base della relazione trasmessa dal Presidente della Corte d'appello di Trieste e nel rispetto della riservatezza connessa alla presenza di una minore, si rappresenta che il caso – articolato in diversi procedimenti, sia civili sia penali – è stato oggetto di approfondita valutazione da parte delle Autorità giudiziarie competenti. Con specifico riferimento al versante civile, si evidenzia che uno dei procedimenti si è già concluso, mentre un ulteriore giudizio risulta tuttora pendente.

Al riguardo, tuttavia, appare opportuno riportare un breve passaggio della relazione in cui si evidenzia che “[...] *il Servizio sociale – ora affidatario per effetto dell'ultimo decreto della Corte d'Appello (vigente, valido ed efficace) – ha avviato anche i percorsi con i genitori, al fine di consentire la ripresa dei rapporti con la*

*figlia. [...] I tempi dei percorsi seguono i tempi delle persone coinvolte negli stessi, prima fra tutte della minore, ma anche degli adulti interessati [...]*”.

Ciò premesso, in termini più generali, si ribadisce la ferma volontà del Governo di proseguire nell'azione di rafforzamento degli strumenti di tutela del diritto del minore a crescere all'interno della propria famiglia d'origine, ove sussistano condizioni idonee, configurando l'allontanamento come misura residuale, cui ricorrere esclusivamente in presenza di comprovate e non superabili criticità del contesto familiare.

In tale direzione si muove il recente intervento normativo di iniziativa governativa di cui alla Legge 17 marzo 2026 n. 37, recante "*Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento*", volto a disciplinare in modo più incisivo il sistema degli affidamenti dei minori, con l'obiettivo di scongiurare affidamenti impropri ovvero affidamenti presso istituti o famiglie a lungo termine o sine die.

Tra le principali innovazioni introdotte si segnalano:

- l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, di un registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità familiari e degli istituti di assistenza. Il nuovo registro servirà a censire e qualificare le strutture e i nuclei disponibili all'accoglienza, garantendo un matching più efficace e tempestivo con i minori da collocare, in coordinamento con i servizi territoriali;
- l'istituzione, presso ogni Tribunale per i minorenni e ogni Tribunale ordinario, di registri dei minori affidati, aggiornati in tempo reale con dati anagrafici, motivazioni del provvedimento, durata e piano di rientro familiare, al fine di consentire un controllo giurisdizionale continuo e prevenire abusi o inerzie amministrative;
- l'istituzione di un Osservatorio nazionale presso il suddetto Dipartimento, denominato Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, con i seguenti compiti:

- a) analizzare le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza;
- b) effettuare segnalazioni alle Autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, promuovendo ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse Autorità presso gli istituti o le comunità affidatari;
- c) presentare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività, anche con riferimento alle buone pratiche rilevate in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale.

Tali misure si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative assunte da questo Governo sin dall'inizio della Legislatura e conferma l'impegno concreto a tutela del diritto fondamentale del minore alla continuità affettiva, da assicurare attraverso interventi tempestivi, appropriati e proporzionati.

In questa prospettiva, il ricorso all'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine continua a rappresentare una soluzione eccezionale e di ultima istanza, da adottare esclusivamente qualora ogni diversa misura di sostegno si riveli inadeguata a garantire un ambiente adeguato alla crescita e allo sviluppo del minore.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)